

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

89.

SEDUTA NOTTURNA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: <i>Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (80-581-1484-1781-3507-B)</i>	3
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 26, 28, 29, 30, 35
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	4, 5, 6, 12, 17, 21, 23, 25
Bruni Giovanni Battista (PRI)	25, 34
Casati Francesco (DC)	31
Costa Silvia (DC)	25, 28
Guerzoni Luciano (Sin. Ind.)	29, 30, 32
Poli Bortone Adriana (MSI-DN)	23, 26, 28, 30
Ruberti Antonio, <i>Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica</i>	3, 4, 5, 12, 23, 28, 29, 34
Savino Nicola (PSI)	34
Soave Sergio (PCI)	6, 12, 23, 25, 28, 29, 32
Tamino Gianni (Misto)	12, 17, 21, 25
Tesini Giancarlo (DC), <i>Relatore</i>	11, 23, 25, 26
Votazione nominale:	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	35
ALLEGATO (Dichiarazione di voto finale):	
Mattioli Gianni Francesco (Verde)	39

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 20,55.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Luigi Baruffi, Ferdinando Latteri e Alberto Michelini sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Lucia Fronza Crepaz, Francesco D'Onofrio e Giovanni Carrus.

Seguito della discussione della proposta di legge Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (80-581-1484-1781-3507-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari », già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 19 aprile 1990 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana dell'11 ottobre 1990.

Comunico alla Commissione di aver appreso che, diversamente da quanto in precedenza ipotizzato, già stasera avremmo potuto disporre di tutti i prescritti pareri. Comunico altresì, che avendo personalmente consultato i rappresentanti dei gruppi ed il ministro Ruberti, ho ritenuto di convocare *ad horas* la Commissione per il seguito dell'esame della riforma degli ordinamenti didattici universitari.

Ricordo, inoltre, che la Commissione ha chiesto ed ottenuto di poter deliberare su questo provvedimento in sede legislativa durante la sessione di bilancio in deroga a quanto disposto dal comma 4 dall'articolo 119 del Regolamento.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Desidero dare atto al relatore di aver svolto una relazione molto puntuale, che ha messo in evidenza che le modifiche introdotte al Senato arricchiscono e rendono più preciso il contenuto del provvedimento. Mi limiterò, pertanto, a svolgere due considerazioni.

In primo luogo, vorrei sottolineare come sia stata sostanzialmente mantenuta l'intelaiatura del testo elaborato da questo ramo del Parlamento. In effetti, la fase del confronto dialettico più vivace, dovuto al fatto stesso che si doveva procedere alla stesura del provvedimento, si è avuta in questa sede, mentre al Senato si è operata un'ulteriore riflessione che ha potuto tenere conto del lavoro preliminare già compiuto e mirare ad un arricchimento del testo sul piano formale. Sono state, inoltre, recepite anche le indicazioni contenute negli ordini del giorno,

concernenti, per esempio, gli istituti a statuto speciale, od altre materie specifiche.

Il secondo aspetto che desidero sottolineare è costituito dall'introduzione del regolamento didattico d'ateneo, sollecitato dallo stesso Governo. Ci si è andati accorgendo, infatti, di una potenziale confusione tra l'utilizzo del termine statuto in riferimento alle organizzazioni degli universitari e l'impiego di quello stesso termine nel suo significato ordinario, che oggi sta ad indicare il riordinamento didattico da realizzare attraverso procedure normali del senato accademico e del consiglio di amministrazione, su proposta della facoltà. La modifica introdotta dal Senato, quindi, rappresenta un significativo perfezionamento formale che sana un'ambiguità lessicale invalsa in questi anni.

È già stata sottolineata la questione dei crediti didattici che è molto importante soprattutto in rapporto alla possibilità di passare da un corso di laurea ad uno di diploma e sotto il profilo del riconoscimento in ambito europeo dei titoli conseguiti e dell'integrazione con i corsi tenuti in altre nazioni europee.

Le due più importanti modifiche introdotte al testo sono state evidenziate dal relatore: tali modifiche riguardano le scuole dirette a fini speciali ed il nuovo criterio di sdoppiamento dei corsi di laurea.

In merito alla prima di tali modifiche, devo dire che è prevalsa la preoccupazione sulla data incerta di approvazione della legge sull'ordinamento postsecondario. Pertanto, si è ritenuto più prudente rinviare al momento in cui quest'ultimo provvedimento sarà approvato la definizione dei problemi concernenti le scuole a fini speciali. Conseguentemente, se il provvedimento sull'ordinamento postsecondario verrà varato la materia sarà disciplinata in un certo modo, mentre se il termine di tre anni non venisse rispettato ci si troverebbe di fronte alla carenza

di nuovi quadri legislativi ed alla soppressione di un patrimonio già esistente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BIANCA GELLI

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. La questione dello sdoppiamento dei corsi di laurea deriva dal fatto che in talune facoltà assume importanza il numero degli studenti che sostengono gli esami. Si è però introdotto un elemento dinamico di valutazione, rappresentato dal rapporto tra gli iscritti ad un anno accademico ed a quello precedente, in modo da seguire l'evoluzione del numero degli studenti e di stabilire, per esempio, quanto cresca l'affollamento in un certo corso di laurea. Ritengo, quindi, che il criterio dello sdoppiamento sia realistico e concretamente praticabile.

In conclusione, mi auguro — ma mi sembra che questa sia l'intenzione di tutti i gruppi — che si possa realmente giungere alla conclusione dell'*iter* del provvedimento di riforma degli ordinamenti didattici universitari, anche perché il conseguimento di tale obiettivo proprio all'inizio del nuovo anno accademico rappresenterebbe un segnale positivo molto importante che il Parlamento ed il Governo trasmettono al mondo universitario.

Aggiungerò solo che, in effetti, il provvedimento al nostro esame riguarda direttamente la didattica, gli studenti, l'organizzazione degli studi ed il modello operativo e reca un importante contributo alla riforma dell'università.

PRESIDENTE. Avverto che la I Commissione ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

« All'articolo 10 si invita la Commissione di merito a chiarire che il rinvio al regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sia inteso nel senso che tale regolamento è di attuazione della legge;

all'articolo 10 si invita la Commissione di merito a chiarire se il consiglio universitario nazionale attualmente in carica prosegua la sua attività fino alla naturale scadenza del mandato con le modifiche previste dalla legge ovvero debba procedersi ad un rinnovo dello stesso sulla base della nuova normativa;

all'articolo 15 si invita la Commissione di merito a chiarire che i commi 1 e 2 del medesimo fanno fra loro sistema e che il comma 2 debba intendersi, pertanto, come rafforzativo di quanto previsto dal comma 1 ».

Comunico altresì che le Commissioni V e XI hanno espresso parere favorevole.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Un chiarimento, signor presidente. Per quanto riguarda il parere della Commissione affari costituzionali, che chiede di chiarire l'interpretazione da dare alla norma relativa al consiglio universitario nazionale devo ricordare in questa sede che al Senato è stato presentato uno specifico ordine del giorno che prevede che il nuovo CUN possa subentrare al precedente non appena pronto l'apposito regolamento. Il Governo ha accettato questo ordine del giorno, anche perché si ritiene importante che sia lo stesso CUN a gestire, nei prossimi due anni, il problema relativo alla revisione dei *curricula*; attualmente, inoltre, il CUN è presieduto da un membro eletto al suo interno, e non più nominato dal ministro. Pertanto, il Governo si è impegnato in Senato a dare questa interpretazione; si dovrà quindi procedere all'elezione del nuovo CUN ed all'emanazione del regolamento. Durante il periodo transitorio il CUN attualmente in carica continuerà a svolgere tutte le funzioni che già gli sono riconosciute nonché, per estensione, anche i nuovi compiti che l'ordinamento gli attribuirà.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifi-

che apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Avendo il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciato alla replica, passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(*Diploma universitario*).

1. Il diploma universitario si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. I criteri e le modalità necessarie per il riconoscimento, totale o parziale, da parte delle facoltà, delle affinità dei *curricula* previsti per lo svolgimento dei corsi di diploma universitario e dei corsi di laurea, al fine del conseguimento, rispettivamente, del diploma di laurea o del diploma universitario, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando l'obbligo del riconoscimento del *curriculum* svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(*Diploma universitario*).

1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di me-

todi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.

SERGIO SOAVE. In sede di dichiarazione di voto, desidero preliminarmente chiarire che il gruppo comunista non ha presentato emendamenti, in questa ultima fase dell'*iter* della riforma degli ordinamenti didattici, non perché non nutra riserve, sia pure lievi, sul testo trasmesso dal Senato, bensì perché anche a noi pare che (come è stato affermato dal ministro e come è implicito nel comportamento di tutti i gruppi), rispetto alla possibilità di giungere alla definizione di un testo leggermente migliore sia prevalente l'esigenza di approvarlo subito in via definitiva, evitando di rimandare di un anno una riforma tanto importante per l'università italiana.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Diploma di laurea).

1. Il diploma di laurea si consegue nelle facoltà al termine di un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate cono-

scenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, cui contribuiscono i dipartimenti interessati, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione rispettivamente ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. I concorsi hanno funzione abilitante. In prima applicazione, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico; i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 2, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

4. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione

del decreto del Presidente della Repubblica di cui al medesimo comma 2.

5. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio dal precedente al nuovo ordinamento.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Diploma di laurea).

1. Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.

2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione si avvalgono della commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della scuola di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la formazione degli insegnanti della regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40 dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane e con quelle dei paesi dell'area linguistica francese.

5. Convenzioni per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle dei paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.

6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime

modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso.

7. I corsi di laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Diploma di specializzazione).

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, le università provvedono alla

formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I relativi diplomi costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, viene definita la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5.

4. Con lo stesso o altro decreto presidenziale previsto dal comma 3, previo concerto con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Diploma di specializzazione).

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di svolgi-

mento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 8.

4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi).

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nel settore della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

2. Le università possono inoltre attivare:

a) forme di collaborazione ai corsi post-secondari istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni;

b) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed altri concorsi pubblici;

c) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli anziani, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori (150 ore);

d) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

(Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi).

1. Gli statuti delle università debbono prevedere:

a) corsi di orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese fra i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, espresse ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per l'iscrizione ai corsi post-laurea;

b) corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;

c) attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del

tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

2. Le università possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici;

b) corsi di educazione ed attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

3. Le università rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.

4. I criteri e le modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali).

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle

scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

(Disposizioni per le scuole dirette a fini speciali).

1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario;

b) la conferma secondo il loro specifico ordinamento.

2. Trascorso il predetto termine qualora l'università non abbia provveduto a

quanto previsto dal comma 1, le scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.

3. L'attivazione di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.

4. Le scuole dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento dell'istruzione post-secondaria.

5. Lo statuto dovrà dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo ordinamento e per consentire, il completamento degli studi da parte degli studenti già iscritti.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In ogni caso, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le scuole a fini speciali che non siano trasformate in corsi di diploma universitario cessano o passano nell'ambito dell'istruzione postsecondaria.

7. 1.

Tamino.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. In coerenza con quanto ho affermato nella relazione, mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti presentati, in quanto la valutazione esposta dal ministro è da me pienamente condivisa: è necessario, cioè, giungere alla definitiva approvazione della legge prima dell'inizio dell'anno accademico.

Per le ragioni esposte, invito i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti, altrimenti sarò costretto ribadire il mio parere contrario.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore.

GIANNI TAMINO. Mi rendo conto che siamo arrivati al limite temporale per poter approvare la legge in modo che sia utilizzabile nel prossimo anno accademico, però vorrei ricordare che la responsabilità di tale ritardo non può certo essere addebitata ai deputati, quindi ai presentatori degli emendamenti. Ciò nonostante, non intendo certamente ostacolare il percorso del provvedimento perché (pur nutrendo tutte le riserve che mi hanno anche portato ad esprimere voto contrario sul progetto di legge in prima lettura) sono convinto che, se questa legge deve essere attuata, deve esserlo fin dall'inizio dell'anno accademico.

L'emendamento da me presentato tende a ripristinare il testo approvato dalla nostra Commissione, pertanto voglio che rimanga agli atti come un'opposizione alle scelte operate al Senato; tuttavia dichiaro di ritirarlo, perché non voglio porre la Commissione nella condizione di dover votare contro un testo che essa stessa aveva in precedenza approvato.

Ribadisco, comunque, che la decisione del Senato pone a mio avviso grandissime difficoltà, per le contraddizioni che in futuro potranno verificarsi a causa del mantenimento delle scuole dirette a fini speciali, le quali potranno sovrapporsi, o contrapporsi, a corsi di diploma.

SERGIO SOAVE. Non intendo fare mio l'emendamento presentato dal collega Tamino, tuttavia voglio chiarire che anche a mio parere il testo precedentemente approvato dalla nostra Commissione costituiva per il Parlamento un impegno più netto e preciso ad approvare il progetto di legge relativo all'istruzione *post* secondaria: con il testo attuale, invece, si rischia di creare una situazione poco chiara che allungherà i tempi di definizione della materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

ART. 8.

(*Collaborazioni esterne*).

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 8.

(*Collaborazioni esterne*).

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e

istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché delle forme di collaborazione e partecipazione.

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione).

1. In prima applicazione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di diploma universitario e di laurea e le rispettive tabelle sono definiti con uno o più decreti del Presidente della Repubblica da adottare su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sentiti per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono individuare le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione

per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

d) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

e) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle scuole di specializzazione.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la composizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei *curricula* didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, e dall'articolo 4 comma 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere indi-

viduati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso.

Non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

(Consiglio universitario nazionale).

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto:

a) di 36 membri eletti in rappresentanza delle grandi aree scientifico-disciplinari individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) di 10 rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) di 10 studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) di 10 membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) di 5 membri in rappresentanza del CNEL.

5. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del Consiglio universitario nazionale sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo

schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

7. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

8. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente che la presiede e da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori nel caso in cui si proceda nei confronti dei professori; nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, fra i quali i ricercatori, il collegio giudica anche con la presenza dei ricercatori. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata designato dal rettore. L'articolo 2

della legge 7 febbraio 1979, n. 31 è abrogato.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Consiglio universitario nazionale).

1. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.

2. Il CUN svolge funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in ordine:

a) al coordinamento tra le sedi universitarie;

b) al reclutamento, ivi compresa la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei professori e ricercatori universitari;

c) alla ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della ricerca scientifica;

d) alla definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di ordinamenti didattici;

e) al piano triennale di sviluppo dell'università.

3. Per le materie di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati consultivi di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca scientifica di cui all'articolo 65 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382, esprimono proposta vincolante.

4. Il CUN è composto da:

a) trenta membri eletti in rappresentanza delle aree di cui all'articolo 67

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

b) otto rettori designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

c) otto studenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;

d) cinque membri eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;

e) due membri, non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

f) un membro, non appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

5. I rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle lettere b) e c) del comma 2.

6. Le modalità di elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato, esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'univer-

sità e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.

8. A modifica di quanto previsto dall'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.

9. Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari e associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'univer-

sità interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, sopprimere il comma 5.

10. 2.

Tamino.

All'articolo 10, comma 9, sopprimere le parole da: La corte si riunisce, fino a: ciascuna delle categorie interessate.

10. 1.

Tamino.

GIANNI TAMINO. Per le stesse ragioni che mi hanno portato a ritirare il precedente emendamento, dichiaro di ritirare anche questi, ma non posso non ribadire la mia ferma opposizione alla norma introdotta dal Senato con il comma 5 dell'articolo 10. Tale disposizione, infatti, fa dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo, in un certo senso, rappresentanti di serie B, operando una scelta che a mio avviso non si giustifica in alcun modo e non corrisponde allo spirito del Consiglio universitario nazionale.

Ribadisco, quindi, il mio netto disaccordo con le decisioni del Senato, ma anche in questo caso preferisco ritirare gli emendamenti presentati, per non costringere la Commissione a negare le valutazioni da essa stessa date in precedenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

(Autonomia didattica).

1. L'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca i piani di studio con relativi insegnamenti

fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio sono determinati dagli organi didattici e scientifici con apposito regolamento, in conformità e secondo gli indirizzi generali definiti dal senato accademico.

2. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo, tenuto anche conto delle proposte delle università, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

(Autonomia didattica).

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di cui all'articolo 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui all'articolo 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato « regolamento didattico di ateneo ». Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il regolamento entro 180 giorni

dal ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato. Il regolamento è emanato con decreto del rettore.

2. I consigli delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).

3. Nell'ambito del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Attività di docenza).

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. E altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, gli organi didattici, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma

universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come modificato dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

« 1. Le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del Consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori ».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati in presenza di un numero di studenti iscritti, per ciascun corso attivato, superiore a 250, calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali e individuali. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti, con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento, che può essere anche retribuito, in deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, qualora l'impegno didattico dell'interessato complessivamente considerato superi quello previsto dalla relativa normativa.

7. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo

1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Attività di docenza).

1. I professori di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.

2. È altresì compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'articolo 13.

3. Ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo a un insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione

nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.

4. I ricercatori confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di tesi di laurea.

5. Il primo comma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, già sostituito dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal seguente:

« Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori ».

6. Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.

7. La supplenza o l'affidamento di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e

tecnologica, fatta salva la possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

8. L'istituto del contratto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate le incompatibilità di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 12, comma 6, sostituire le parole da: ogni qualvolta, a: supera 250, con le seguenti: in presenza di un numero di iscritti per ciascun corso attivato superiore a 250, calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali e individuali.

12. 1.

Tamino.

GIANNI TAMINO. Ribadisco la mia contrarietà al testo pervenutoci dal Senato. Nel caso dell'articolo 12, la mia contrarietà non è solo motivata da ragioni formali, ma è giustificata dal fatto che il testo approvato dalla nostra Commissione in prima lettura è stato profondamente alterato dal Senato. In particolare, non condivido la modifica apportata dalla VII Commissione dell'altro ramo del Parlamento ai criteri di sdoppiamento degli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma.

Tuttavia, per le motivazioni che ho esposto in precedenza, ritiro l'emendamento 12.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 13 nel seguente testo:

ART. 13.

(Tutorato).

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità degli organi didattici.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 13.

(Tutorato).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei consigli delle strutture didattiche.

2. Il tutorato è finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

3. I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive

esigenze di formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle attività universitarie.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 14 nel seguente testo:

ART. 14.

(Settori scientifico-disciplinari).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, le aree disciplinari di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 9, comma 2, sono raggruppate, in base a criteri di omogeneità, in settori scientifico-disciplinari.

2. Con lo stesso decreto è stabilita la pertinenza delle attuali titolarità ai settori scientifico-disciplinari individuati ai sensi del comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 14.

(Settori scientifico-disciplinari).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'articolo 67

del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le facoltà interessate.

2. Il decreto o i decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1, che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 15 nel seguente testo:

ART. 15.

(Inquadramento dei professori di ruolo).

1. I professori di ruolo vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14. Tale inquadramento, per i professori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene con il loro consenso.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 15.

(Inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori).

1. I professori di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche, nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'articolo 14.

2. L'attribuzione dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.

3. I professori di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero, con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito dal consiglio di facoltà.

ADRIANA POLI BORTONE. Vorrei alcuni chiarimenti in merito all'osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali con riferimento a questo articolo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Nell'articolo 15 si definiscono le attribuzioni dei compiti didattici dei docenti. Il comma 1 di detto articolo attiene all'inquadramento dei professori di ruolo e dei ricercatori, mentre il comma 2 contiene la garanzia che l'attribuzione dei compiti didattici avvenga nel rispetto della libertà d'insegnamento e delle competenze scientifiche.

Nell'osservazione contenuta nel parere della Commissione affari costituzionali, si invita questa Commissione a fornire un'interpretazione autentica dell'articolo 15, nel senso che i commi 1 e 2 debbono intendersi collegati in un sistema e che il comma 2 si deve intendere come rafforzativo del comma 1. Mi pare che questa interpretazione corrisponda allo spirito della modifica introdotta dal Senato. Se così non fosse, potrebbe accadere che il docente sia assegnato ad una disciplina non compresa nel proprio raggruppamento. Invece, in base alla corretta interpretazione dell'articolo 15, al docente verrebbe assegnato l'insegnamento di una delle discipline per le quali ha vinto il concorso. È comunque opportuno che questa interpretazione venga esplicitata.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Concordo con il ministro Ruberti. Il Senato ha introdotto una formulazione più garantista, nel senso che essa rafforza la garanzia dell'assegnazione al settore scientifico per il quale il docente ha vinto il con-

corso. Da questo punto di vista, la modifica introdotta dal Senato non mi sembra sostanziale.

SERGIO SOAVE. Il comma 3 deve essere interpretato nel senso che in ogni caso il professore di ruolo in servizio conserva la responsabilità didattica del corso di cui è titolare?

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sì, salvo spostamento previo consenso.

PRESIDENTE. Sta bene. Tale chiarimento ermeneutico rimarrà agli atti.

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 16 nel seguente testo:

ART. 16.

(Norme finali).

1. Nella presente legge, nelle dizioni « ricercatori - ricercatori confermati » e « corsi di diploma » si intendono ricomprese anche quelle rispettivamente di « assistente di ruolo ad esaurimento » e di « corsi delle scuole dirette a fini speciali » fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti il piano di sviluppo delle università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, da prevedere con apposito provvedimento legislativo.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 16.

(Norme finali).

1. Nella presente legge, nelle dizioni « ricercatori » o « ricercatori confermati »

si intendono comprese anche quelle di « assistenti di ruolo ad esaurimento » e di « tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto decreto »; nella dizione « corsi di diploma » si intende compresa anche quella di « corsi delle scuole dirette a fini speciali » fino alla loro trasformazione o soppressione.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università, nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale; convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella prima applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, di esami sostenuti in un corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.

4. Le disposizioni degli statuti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro unitaria

costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori ad ordinamento speciale.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: I professori incaricati conservano la funzione e il loro stato giuridico sino all'età pensionabile.

16. 2.

Cafarelli.

All'articolo 16, comma 2, sopprimere le parole da: tenuto conto, fino alla fine.

16. 3.

Tamino.

All'articolo 16, comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:

Resta ferma la disciplina recata dall'articolo 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, per le scuole che, nella loro unitaria costituzione, in più corsi anche autonomi di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali. Le già esistenti scuole nei cui organi direttivi sono rappresentate più facoltà possono rilasciare il diploma universitario (DU) e il diploma di specializzazione (DS). All'ordinamento di tali corsi si applicano le norme indicate all'articolo 9.

16. 1.

Bruni Giovanni Battista.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. I tecnici laureati di ruolo, aventi i requisiti previsti dall'articolo 50, comma 3, della legge 11 luglio 1980, n. 382, sono collocati in soprannumero, a domanda, nel ruolo ad esaurimento degli assistenti universitari o in quello dei ricercatori confermati, conservando ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. Detta domanda deve essere presentata dagli interessati entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

3. I posti che si rendono vacati nel ruolo dei tecnici laureati, in applicazione del disposto di cui sopra, sono soppressi.

16. 01.

Poli Bortone, Rallo, Servello.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Ribadisco l'invito ai presentatori degli emendamenti a ritirarli.

GIANNI TAMINO. Nella prima stesura di tale articolo, approvata dalla nostra Commissione, si era raggiunto un delicato equilibrio, in particolare sul problema delle convenzioni, che la modifica introdotta dal Senato ha alterato. Non posso che ribadire la mia contrarietà a questo modo di legiferare.

Tuttavia, anche in questo caso, aderisco all'invito del relatore e ritiro l'emendamento 16.3.

SERGIO SOAVE. Condivido le osservazioni dell'onorevole Tamino ed aggiungo che, se questi avesse mantenuto l'emendamento, il gruppo comunista avrebbe votato a favore.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cafarelli non è presente, si intende che abbia rinunciato all'emendamento 16.2.

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Signor presidente, anch'io accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento 16.1, il cui contenuto è stato recepito in uno specifico ordine del giorno. Avevo presentato l'emendamento 16.1 per tutelare alcune scuole che rivestono particolare importanza.

SILVIA COSTA. Per quanto riguarda l'inserimento, nell'articolo 16, dei tecnici laureati, avanzo un'annotazione critica, poiché sono stati inseriti solo quelli in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, mentre non è stata minimamente considerata la posizione dei tecnici laureati che abbiano svolto effettiva attività didattica e scientifica. Ricordo che in materia esistono sia una sentenza della Corte costituzionale del 1976 sia una recente pronuncia del TAR del Lazio, che riconosce l'unicità del ruolo dei tecnici, che rendono problematica una distinzione all'interno del medesimo ruolo.

Naturalmente, per le ben note ragioni, ho ritenuto di non presentare un emendamento, ma vorrei rivolgere un invito al ministro, che si è impegnato a presentare un disegno di legge in materia, a tener conto di alcune fondate questioni.

SERGIO SOAVE. Condivido pienamente le osservazioni dell'onorevole Silvia Costa. Chiedo al ministro di riaffermare il suo impegno, anche allo scopo di rendere chiara la questione. Indubbiamente, i cosiddetti *ex* cinquantisti avevano qualche ragione nel chiedere un trattamento diversificato, ma in questo modo, di diversificazione in diversificazione, ci collochiamo in una serie di segmentazioni corporative che rendono difficile un governo equo dell'università e una giusta politica del personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo modificato dalla VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Poli Bortone ed altri 16.01.

GIANCARLO TESINI, *Relatore*. Invito l'onorevole Poli Bortone a ritirare l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MAURO SEPPIA

ADRIANA POLI BORTONE. Desidero dire al relatore e al ministro che, in fin dei conti, l'importante è conseguire l'obiettivo. Dispiace, però, che vi siano scelte che hanno una loro validità che non possono essere accolte, anche se ciò, forse, sarebbe potuto accadere in un altro momento. Comunque, nell'attuale stesura dell'articolo 16 qualche piccolo passo in avanti è stato compiuto, anche se mi pare che l'assimilazione ai ricercatori denoterebbe maggiore chiarezza.

Desidero anche ricordarle, signor ministro, che è stata compiuta qualche forzatura quando, con una circolare, si è voluto inquadrare nei ruoli del personale tecnico osservatori astrofisici che non erano assolutamente contemplati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. Ma con una semplice circolare del settembre 1988 anche i tecnici laureati in astrofisica sono stati inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati. Non voglio far compiere passi indietro, su questo argomento, ma spero che si riesca ad andare più avanti a proposito di questi tecnici, che hanno una serie di motivi per pretendere una sistemazione. Tuttavia, non volendo intralciare l'iter del provvedimento, ritiro l'articolo aggiuntivo, con la speranza che presto sia presentato un apposito disegno di legge. Signor ministro, poiché lei è abituato a mantenere le promesse, mantenga anche questa.

PRESIDENTE. La VII Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente nuovo articolo:

ART. 17.

(Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

« La VII Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del progetto di legge sugli ordinamenti didattici ed in particolare dell'articolo 16, comma 4,

impegna il Governo

a farsi interprete presso le Università, nel rispetto della loro autonomia, della necessità di salvaguardare le peculiarità formative di scuole già esistenti come ad esempio la scuola di amministrazione aziendale dell'università di Torino, e al cui funzionamento concorrono più facoltà, mantenendo il loro specifico ordinamento ».

0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/1

Seppia, Bruni, Casati, Soave.

« La VII Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del progetto di legge sugli ordinamenti didattici.

impegna il Governo

a farsi carico dell'esigenza di ridefinire, a seguito del riordinamento e dell'aggiornamento dei corsi di laurea e di specializzazione e della attivazione dei nuovi corsi di diploma universitario, la disciplina degli albi professionali e dei relativi profili, in ordine ai quali i diplomi conseguiti con la frequenza ai predetti corsi costituiscono titoli validi di accesso ».

0/80-5811484-1781-3507/B/VII/2

Gelli, Poli Bortone, Carelli.

« La VII Commissione permanente della Camera,

in sede di approvazione del progetto di legge sugli ordinamenti didattici, considerate le esigenze di adeguare i percorsi formativi nel settore delle scienze sociali a quelli in vigore negli altri paesi della CEE e di salvaguardare la necessità di una più elevata qualificazione in relazione al livello delle attività professionali richieste,

impegna il Governo

a farsi promotore della istituzione di uno specifico corso di laurea da articolare anche in più indirizzi tenuto conto dei diversi sbocchi occupazionali e dei profili professionali richiesti nel settore ».

0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/3

Carelli, Casati, Costa Silvia.

« La VII Commissione permanente della Camera,

approvando l'articolo 10 della legge sugli ordinamenti didattici dell'Università,

impegna il Governo

a provvedere che nel periodo di tempo necessario a mettere in atto le procedure di elezione e insediamento del CUN riformato, venga assicurata all'organismo in carica e agli attuali comitati consultivi la potestà di espletare le proprie competenze anche per la definizione dei nuovi compiti previsti dalla presente legge.

0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/4

Soave, Tesini, Guerzoni, Savino, D'Onofrio, Viti.

« La VII Commissione permanente della Camera,

considerato che la formazione iniziale degli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare delle aree

in cui sono presenti gruppi linguistici minoritari prevede competenze aggiuntive sia sotto il profilo linguistico e psicosociolinguistico, sia sotto il profilo culturale,

impegna il Governo

ad estendere le norme contenute nei commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari a tutte le minoranze linguistiche esistenti sul territorio italiano.

0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/5

Fachin Schiavi, Soave, Masini.

« La VII Commissione permanente della Camera,

al fine di evitare il rischio che l'attivazione dei nuovi ordinamenti didattici universitari possa dar luogo a dinamiche improprie di proliferazione delle facoltà,

impegna il Governo

nella prospettiva di un'applicazione congrua e coerente delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e della riforma degli ordinamenti didattici universitari, a ricomprendere — in ordine all'eventuale incremento delle dotazioni organiche di personale — anche le nuove istituzioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge di riforma degli ordinamenti nell'ambito della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, della precitata legge 7 agosto 1990, n. 245 ».

0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/6

De Julio, Guerzoni, Soave.

« La VII Commissione permanente della Camera,

ritenuta l'importanza dell'utilizzazione, ai fini di un'adeguata ed equilibrata attuazione dei nuovi ordinamenti

didattici universitari, di tutte le competenze e di tutte le risorse disponibili negli atenei,

impegna il Governo

a valutare, in sede di definizione degli strumenti applicativi della legge di riforma degli ordinamenti didattici universitari, in particolare per quanto concerne l'attivazione del nuovo corso di laurea per insegnanti delle scuole materne ed elementari, nonché della scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie:

a) i modi più appropriati per la valorizzazione e l'utilizzazione delle competenze e delle esperienze acquisite, nei diversi atenei, attraverso i corsi di laurea ad indirizzo didattico presenti nelle tabelle vigenti di non poche facoltà e fin qui realizzati;

b) la possibilità che il corso di laurea per gli insegnanti della scuola materna ed elementare possa articolarsi in un biennio propedeutico comune e in un biennio di specializzazione per aree disciplinari, eventualmente attivabili anche in facoltà e sedi diverse;

c) l'opportunità che la scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie, che la legge prevede debba articolarsi in più indirizzi disciplinari, possa essere anche separatamente attivata in sedi diverse in relazione ai singoli indirizzi ».

0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/7

Guerzoni, Soave.

Passiamo all'ordine del giorno Seppia ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/1.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta senz'altro l'ordine del giorno Seppia ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/1 in quanto esso, richiamandosi all'articolo 16 del progetto di legge in esame, in cui si prevede l'emanazione di un atto ricognitivo che tenga conto

delle varie situazioni, sollecita l'attenzione dell'esecutivo sulla necessità di salvaguardare le peculiarità formative di istituti già esistenti come, per esempio, la scuola di amministrazione aziendale dell'università di Torino.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

SERGIO SOAVE. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Gelli ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/2.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'ordine del giorno Gelli ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/2 in quanto esso solleva un problema, quello della disciplina degli albi professionali, effettivamente esistente, che, peraltro, è già all'attenzione del Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

ADRIANA POLI BORTONE. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Carelli ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/3.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Carelli ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/3 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione ?

SILVIA COSTA. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Soave ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/4.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*.

Il Governo accetta l'ordine del giorno Soave ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/4.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SERGIO SOAVE. No, non insistiamo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno Fachin Schiavi ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/5 come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

SERGIO SOAVE. Non insistiamo.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo accetta l'ordine del giorno De Julio ed altri 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/6 ritenendo che esso rappresenti un invito alla serietà.

LUCIANO GUERZONI. Si pone il problema di stabilire se le nuove istituzioni di cui all'articolo 16, comma 2, della legge di riforma degli ordinamenti rientrano nell'ambito della previsione di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 245 del 1990.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. È senz'altro così.

LUCIANO GUERZONI. L'interpretazione, però, può anche essere diversa.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Se si adottano comportamenti seri, l'interpretazione non può che esser quella che ho fornito. In ogni caso, l'ordine del giorno contiene, come dicevo, un invito alla coerenza.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

LUCIANO GUERZONI. No, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Guerzoni e Soave 0/80-581-1484-1781-3507/B/VII/7.

LUCIANO GUERZONI. Esiste un problema rappresentato dal fatto che anche le tabelle più recenti delle facoltà universitarie (come quelle, per esempio, di scienze naturali e fisica) prevedono ancora i corsi di laurea ad indirizzo didattico che in molti atenei sono stati attuati ed hanno prodotto un accumulo di esperienze e di competenze. Si tratta, pertanto, di salvaguardare questo patrimonio, esistente nelle diverse sedi, rispetto alle nuove istituzioni.

Vi sono atenei in cui sono attivate, per esempio, tutte le facoltà scientifiche, ma neanche una umanistica. In questi casi, per valorizzare le esperienze acquisite, le università dovrebbero dotarsi di facoltà umanistiche, il che è improbabile. In caso contrario le iniziative previste si concentreranno in atenei già congestionati.

Tale considerazione vale soprattutto per le scuole di specializzazione: se dovessimo pensare ad un'unica scuola di questo tipo, ancorché articolata in più indirizzi, il risultato sarebbe quello di una mostruosità ingestibile. Non si vede perché la valorizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di esperienze acquisito debba essere perseguita solo nell'ambito di atenei che dispongono di tutte le facoltà. Il senso non è quello di un atto prescrittivo, ma della segnalazione di un problema.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. L'indicazione di tale problema è coerente anche con le preoccupazioni del Senato, rivolte soprattutto all'impegno finanziario collegato all'attivazione delle scuole di specializzazione e dei nuovi corsi di laurea. Nel progetto di legge è contenuta una chiara raccomandazione ad utilizzare al meglio tutte le competenze ed il

patrimonio di esperienze esistenti nelle varie facoltà, pertanto l'ordine del giorno in questione non fa altro che arricchire le indicazioni già presenti nel testo del provvedimento.

In conclusione, accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

LUCIANO GUERZONI. Non insistiamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finali. Comunico che, dietro sua richiesta, ho autorizzato l'onorevole Mattioli a rimettere la sua dichiarazione di voto per iscritto, in modo che sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della presente seduta.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio che il gruppo del MSI-destra nazionale si asterrà dalla votazione finale del provvedimento, a causa di alcune modifiche ad esso apportate dal Senato e da noi non pienamente condivise.

Concordiamo, per esempio, con la nuova formulazione dell'articolo 2, comma 2, che in precedenza faceva riferimento all'obbligo del riconoscimento del *curriculum* svolto per il conseguimento del diploma ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi di laurea affini. Il testo del Senato appare molto più chiaro, perché mantiene fermo l'obbligo del riconoscimento, però con la garanzia che non si tratta di una vera e propria autorizzazione, ma che si può esercitare almeno un minimo di discrezionalità.

Non condividiamo, invece, le modifiche apportate all'articolo 4, che inserisce un improprio riferimento alle facoltà di magistero. Ritenevamo che questa legge potesse rappresentare un'occasione per evitare le duplicazioni attualmente esistenti nell'ordinamento universitario (esigenza che sembra rappresentata in modo efficace nell'articolo 9), mentre il riferimento troppo specifico alle facoltà di magistero prefigura un quadro in cui

ancora tali facoltà mantengono la loro individualità e che potrebbe invece essere rivisto, nell'ambito di una riorganizzazione dell'ordinamento universitario.

Non comprendiamo, inoltre, la *ratio* della soppressione della lettera a) presente nell'articolo 6, comma 2, del testo approvato dalla nostra Commissione. Tale disposizione si riferiva a forme di collaborazione ai corsi *post-secondari* istituiti dal Ministero della pubblica istruzione e dalle regioni e noi pensavamo che tali forme di collaborazione potessero rappresentare l'occasione per stabilire precisi momenti di raccordo tra l'università ed altre istituzioni presenti nel territorio.

Analogamente, non si comprende la soppressione delle parole « in prima applicazione », con le quali iniziava il testo dell'articolo 9.

Con le modifiche introdotte all'articolo 10, il consiglio universitario nazionale viene a riappropriarsi di funzioni che, in qualche modo, erano state ridimensionate dal testo approvato dalla nostra Commissione, mentre possiamo constatare che con il comma 4 dello stesso articolo viene notevolmente ridotta la partecipazione di alcune categorie di componenti. In particolare, ci dispiace che, alla lettera e) dello stesso comma, siano stati ridotti a due i membri designati dal CNEL, che nel nostro testo erano invece cinque: avevamo infatti sottolineato l'esigenza di una più nutrita rappresentanza del CNEL, in modo da assicurare un maggior raccordo con il mondo del lavoro e, quindi, con le prospettive occupazionali. Se dovessi definire l'articolo 10 con il linguaggio di altri — entrato nell'uso comune ai nostri giorni — direi che è troppo corporativo, ma attribuendo a tale termine, beninteso, il significato che gli viene attribuito da altri, non da me. Mi riferisco alla nuova formulazione del comma 5, con la quale si prevede che i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo non partecipino alle deliberazioni relative alla ripartizione dei fondi ed ai provvedimenti disciplinari.

All'articolo 12, è a nostro avviso troppo limitativo il riferimento al comma

1, lettera a), dell'articolo 6, per quanto riguarda l'attività di docenza. Non appare francamente comprensibile questa limitazione, che ci sembra davvero eccessiva. Non possiamo inoltre condividere la formulazione del comma 6 dello stesso articolo 12, proprio perché la nostra Commissione aveva già discusso approfonditamente sul problema del numero di iscritti da assumere come parametro per lo sdoppiamento degli insegnamenti nei corsi di laurea.

Desidero, in conclusione, ricordare ancora una volta al ministro una categoria alla quale sono particolarmente affezionata, sebbene non ne faccia parte, ossia quella dei tecnici laureati, richiamando alla sua memoria l'impegno assunto per la definizione dello stato giuridico dei ricercatori e, appunto, dei tecnici laureati. Non riteniamo necessario, in proposito, ripresentare l'ordine del giorno che era già stato accolto dal ministro in una precedente fase dell'*iter* legislativo e che, quindi, rappresenta già un impegno.

FRANCESCO CASATI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo democratico cristiano, desidero esprimere la nostra soddisfazione per l'imminente approvazione di questa importante legge di riforma dell'ordinamento universitario. L'elaborazione del testo è costata alla nostra Commissione un lavoro intenso e piuttosto complesso, che ha visto particolarmente impegnato il relatore, onorevole Tesini. Quando l'impegno costruttivo, volto a raggiungere determinati obiettivi, è condiviso da tutti, i risultati sperati vengono certamente raggiunti; devo dire che in questo provvedimento sono stati raggiunti significativi risultati su diverse questioni.

Si tratta di una legge molto innovativa, perché ci allinea alla situazione di altri paesi, in particolare per quanto riguarda l'articolazione dell'offerta formativa dopo i 18-19 anni di età. La preesistente offerta formativa era eccessivamente rigida e tale da determinare conseguenze assai negative sugli studenti; non è un caso che la produttività del

nostro sistema universitario sia molto bassa. Certamente, le ragioni di questa scarsa produttività sono molteplici e, con l'apporto molto efficace del ministro Ruberti, si è cominciato ad intervenire anche su altri versanti, come quello della programmazione di nuove sedi.

Abbiamo raggiunto un risultato che definirei ragguardevole e desidero sottolineare il fatto che questa legge, forse per la prima volta in campo universitario, è rivolta, come ricordava il ministro, agli studenti e si fa carico dei loro problemi. Infatti, è stato introdotto il diploma di primo livello, si prevede l'istituzione di un sistema di tutorato e la fissazione di limiti oltre i quali dovrebbe scattare lo sdoppiamento dei corsi, per garantire un più proficuo svolgimento dell'attività didattica all'interno delle università. Per queste ragioni, la legge deve essere valutata senz'altro in termini molto positivi.

Vorrei sottolineare l'importanza di alcune questioni che sono state inserite nel provvedimento. In particolare, le iniziative a favore di una migliore preparazione dei docenti di ogni ordine e grado, per i quali è previsto il diploma di laurea. Ritengo che questa soluzione abbia una notevolissima portata ed invito il ministro ad occuparsi con particolare attenzione di questo aspetto della legge, di concerto con il ministro della pubblica istruzione. Questa innovazione, seppure non avrà ritorni immediati, non potrà che determinare benefici effetti per la scuola italiana.

Con questa legge rimane però scoperta l'esigenza di una normativa adeguata che disciplini i corsi post-secondari, cioè tutta l'offerta educativa e formativa di ciclo breve successiva alla scuola secondaria superiore. Devo dire che trovo più soddisfacente la modifica introdotta dal Senato all'originario testo approvato dalla nostra Commissione, in quanto viene stabilito un raccordo preciso tra l'introduzione della disciplina sui corsi post-secondari e l'eventuale cessazione delle scuole dirette a fini speciali. Tuttavia, permane la necessità di regolamentare tutta una serie di corsi — che già attual-

mente sono svolti in sede regionale, ma che potrebbero essere svolti anche per iniziativa del Ministero della pubblica istruzione — particolarmente importanti per completare l'offerta educativa nella fascia tra i 19 e 21 anni di età.

Per tali ragioni annuncio il voto favorevole del gruppo democratico cristiano su questo provvedimento.

SERGIO SOAVE. Il gruppo comunista, come è già successo al Senato, si asterrà nella votazione finale di questo provvedimento. Nel motivare la loro astensione, i colleghi del gruppo comunista del Senato hanno severamente criticato questa legge che non risolve alcuni importanti problemi. Vorrei, innanzitutto, ricordare l'incongruità della mancata previsione di oneri finanziari. Infatti, lo sdoppiamento delle sedi e l'attivazione dei corsi di diploma renderanno sicuramente necessario iscrivere a bilancio adeguate poste di finanziamento.

Non appare del tutto soddisfacente la revisione della composizione del CUN. Probabilmente, da questo punto di vista, se i colleghi del Senato avessero ascoltato le accuse di corporativismo formulate dall'onorevole Poli Bortone, le avrebbero anche condivise, non essendovi del resto nel loro bagaglio culturale una differenza tra il corporativismo di ieri e quello di oggi.

I colleghi del gruppo comunista del Senato hanno altresì rilevato la non perfetta valorizzazione del ruolo della componente studentesca all'interno del CUN. Suscita inoltre alcune perplessità la tentazione, emersa in alcuni membri della VII Commissione del Senato, ad allargare la composizione del consiglio universitario nazionale, rispetto alla quale esprimiamo la nostra assoluta contrarietà.

Devo però aggiungere che poche volte, come rispetto al provvedimento che stiamo per approvare, abbiamo avuto la sensazione di aver compiuto un passo significativo verso una riforma sostanziale. In questa legge, concordo con l'onorevole Casati, si è raggiunto un buon equilibrio tra il lavoro del Parlamento

nell'armonizzare le varie proposte di legge presentate su questa materia ed il ruolo del Governo. Siamo partiti con la preoccupazione di dare un baricentro a questa legge, e vi siamo riusciti. Abbiamo insieme superato ostacoli difficili relativi alla definizione esatta del diploma universitario, nella sua relazione con la laurea, alla questione del CUN e a quella dei ricercatori. Passi significativi sono stati compiuti a proposito della scuola di specializzazione, dato che al Senato è stata opportunamente inserita una norma relativa al magistero.

Il Senato, in questa occasione, a differenza di quanto avvenuto a proposito di altri provvedimenti, ha dimostrato di tenere in buona considerazione il lavoro compiuto alla Camera (e per il quale desidero ringraziare i colleghi), tanto che le modifiche introdotte riguardano più che altro perfezionamenti del testo da noi approvato in prima lettura.

Il gruppo comunista ritiene che la riforma degli ordinamenti didattici universitari possa rivelarsi una buona legge, una leva necessaria anche se non sufficiente, perché il complemento naturale di questa normativa saranno quelle sul diritto allo studio, sull'edilizia universitaria e sul dottorato di ricerca. È comunque, ripeto, una leva necessaria per il rinnovamento dell'università e per il suo adeguamento al livello dei paesi più avanzati.

LUCIANO GUERZONI. Consapevole di differenziarmi dagli autorevoli esponenti del gruppo della sinistra indipendente del Senato, annuncio il mio voto favorevole, voto non privo di riserve, a causa di aspettative che non si sono realizzate. Metterei, fra queste, alcune previsioni della proposta di legge del nostro gruppo e la non completa serialità (per usare il linguaggio tecnico) tra diploma universitario e diploma di laurea. Riconosco, tuttavia, che le correzioni apportate dal Senato accentuano maggiormente, in termini di riconoscimento dei *curricula* prestatati nell'uno o nell'altro corso, tale serialità, che poteva comunque essere af-

fermata con più nettezza. Inserirei fra le riserve anche il mancato superamento — pur rendendomi conto delle difficoltà di ordine costituzionale — dell'istituto della titolarità della cattedra, per quello che riguarda soprattutto i docenti in servizio. Sappiamo tutti che, se non si supera questa strettoia, buona parte della portata innovativa del provvedimento rimarrà una pura speranza. È vero, però, che nell'attuale formulazione si apre la possibilità, con il consenso dei docenti, di superare nei fatti l'istituto della titolarità della cattedra.

Cito inoltre, tra le riserve, la mancata inclusione della riforma del dottorato di ricerca. Ritengo sia una carenza grave dal punto di vista ordinamentale, nell'ambito di una legge che enuncia i diversi titoli di studio rilasciati dall'università, disciplinandoli tutti tranne il dottorato di ricerca. Si tratta di una carenza grave proprio dal punto di vista di un più compiuto processo di riforma dei nostri atenei.

Non mancano timori in ordine all'attuazione della legge. Gli adempimenti previsti sono piuttosto complessi e macchinosi e le risorse esigue. Molto è affidato alla volontà e alla capacità creativa dei docenti. Inoltre, non è stato previsto un istituto che, in una legge di riforma degli ordinamenti didattici, avremmo voluto prevedere: mi riferisco alla possibilità per gli studenti di esprimere una verifica ed un controllo sugli adempimenti dei docenti. Sappiamo tutti, infatti, che le inadempienze più gravi, nei nostri atenei, riguardano proprio le offerte didattiche per gli studenti. Questa era l'occasione in cui prevedere organismi per mezzo dei quali gli studenti potessero esprimere un loro potere di verifica. Ritengo vi sia il rischio di sovraccarico di impegni di preparazione « professionalizzante » nell'università, che invece doveva restare un'istituzione in grado di assicurare un alto livello formativo e culturale.

Nonostante tali riserve, preannuncio il voto favorevole della sinistra indipendente alla proposta di legge, perché raggiunge un risultato importante e costitui-

sce un'inversione di tendenza rispetto al passato. Per la prima volta va in porto, in un settore importante e strategico come quello delle università, una legge di iniziativa parlamentare, che inoltre è il frutto dell'unificazione di proposte presentate da quasi tutti i gruppi, e ciò mi sembra un fatto politicamente importante e che va sottolineato con soddisfazione.

Inoltre — e anche questa è un'inversione di tendenza — è la prima legge che assume come riferimento prioritario se non esclusivo la posizione degli utenti dell'università, cioè gli studenti; è la prima legge in cui poniamo mano non alla sistemazione di parti del corpo docente, bensì al problema della didattica. La riforma degli ordinamenti registra un passaggio positivo con la previsione di istituti nuovi, come il tutorato, che, almeno tendenzialmente, ci allinea ad altri paesi europei, determinando la possibilità di porre parziale riparo ad una delle piaghe più grandi dei nostri atenei, cioè quella della mortalità universitaria. Siamo uno dei paesi al mondo che registrano il più alto tasso di studenti iscritti e non laureati, con un dispendio di energie intellettuali, di capacità, di risorse finanziarie enorme.

Tra le ragioni che mi inducono a votare a favore, sottolineo la previsione, nei nuovi ordinamenti universitari, dell'impegno prioritario dell'università per la formazione dei docenti. Un altro aspetto rilevante è che la legge dovrà avere una ricaduta sull'intero sistema scolastico. Le nuove disposizioni non avranno esito soddisfacente se non vi sarà un impegno altrettanto forte e comune dei gruppi parlamentari e del Governo per condurre a buon fine altri provvedimenti che completino il disegno riformatore almeno per il versante del diritto degli utenti dell'università che, non dimentichiamo, sono gli studenti. Ci illudiamo, infatti, di risolvere i problemi, ma ciò non sarà possibile fino a quando non si procederà ad un riequilibrio delle università, poiché fino a quando vi saranno atenei con 170 mila studenti le difficoltà rimarranno comunque.

È altrettanto importante, proprio per il funzionamento della legge, porre mano al più presto all'attuazione del quadro legislativo che riguarda la formazione professionale postsecondaria, altrimenti sovraccarichiamo l'università di un'attesa che non può essere da questa soddisfatta in prima istanza. In tutti gli altri paesi, ad un ordinamento come quello al quale oggi ci allineiamo, si affianca un serio e molto diffuso ordinamento di istituzioni che curano la formazione professionale postsecondaria. Questa è una lacuna assai grave che peserà su questa legge se non ci impegniamo comunque a colmarla rapidamente.

NICOLA SAVINO. Il provvedimento al nostro esame rappresenta una tappa fondamentale della riforma complessiva degli studi superiori nel nostro paese.

Tale provvedimento, recando significative innovazioni quali l'istituzione del diploma universitario, la formazione universitaria dei docenti dei vari ordini scolastici, la riforma del consiglio scolastico universitario, l'autonomia didattica degli atenei, l'introduzione del tutorato e la creazione del settore scientifico disciplinare nonché la previsione dell'attività di docenza anche per i ricercatori, acquista una notevole valenza. Se tali riforme verranno puntualmente e correttamente attuate conferiranno, probabilmente, un nuovo dinamismo culturale ai giovani che frequenteranno in futuro l'università.

Il mio auspicio è che il provvedimento al nostro esame venga rapidamente approvato e che la riforma che esso avvia possa essere completata dal varo di altre importanti disposizioni legislative quali, in primo luogo, quelle relative al diritto allo studio ed al controllo sulle prestazioni didattiche.

Per questi motivi e richiamando anche le dichiarazioni rese alla vigilia della precedente votazione su questo testo che, nonostante le modifiche introdotte al Senato, è rimasto sostanzialmente integro, preannuncio il voto favorevole del gruppo socialista.

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Nel preannunciare il voto favorevole del gruppo repubblicano sul provvedimento in esame, desidero rilevare che esso rappresenta un risultato indubbiamente positivo. Sono certo, tuttavia, poiché circola un « pirandellismo » diffuso, secondo il quale l'apparenza è più vera della realtà, che nel momento in cui comunicheremo ai mezzi di informazione l'esito del nostro lavoro, essi tenderanno a sminuirne la portata. Ritengo, invece, che l'approvazione del provvedimento sulla riforma degli ordinamenti universitari rappresenti un traguardo importante e sono lieto che a raggiungerlo sia proprio la Commissione cultura.

Sono consapevole del fatto che, nella realtà, la simbologia prevalente è quella algebrica: sotto tale profilo, se la somma degli elementi positivi che caratterizzano un provvedimento è maggiore di quella degli elementi negativi, si può comunque procedere alla sua approvazione.

Riscontro in questa Commissione — come ha già rilevato il collega Guerzoni — un'inversione di tendenza. Andiamo incontro infatti — questo è il mio giudizio politico — a tempi bui, caratterizzati da una « foia » che periodicamente torna ad affliggere il nostro paese. A mio avviso, dobbiamo contrastare questa tendenza rozza, volgare e « facilistica » che ho già visto profilarsi un'altra volta in Italia a San Sepolcro.

ANTONIO RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Mi sia consentito, signor Presidente, una notazione finale. Desidero evidenziare che stiamo approvando un provvedimento di iniziativa parlamentare che ha visto l'apporto fondamentale delle Commissioni cultura della Camera e del Senato, apporto che si è espresso in termini propositivi oltre che critici, come è auspicabile per la formazione di tutte le leggi riguardanti il sistema scolastico ed universitario.

Desidero, altresì, associarmi all'apprezzamento del lavoro svolto con tenacia dal relatore e ringraziare tutti i gruppi per il contributo fornito all'imminente approvazione del provvedimento.

È stato osservato che la proposta in esame presenta, come ogni legge, aspetti positivi e carenze. A mio avviso, uno degli elementi positivi è rappresentato dal fatto che nel campo universitario stiamo effettivamente preparandoci all'appuntamento del 1993 con l'Europa di cui sentiamo continuamente parlare. In ogni caso, ci siamo sicuramente avvicinati a quella scadenza che caratterizzerà il decennio appena iniziato.

Si deve, inoltre, considerare che il Parlamento ha approvato due leggi riguardanti le istituzioni e non solo il personale che vi opera e ciò secondo me rappresenta un fattore positivo. Posso dire ciò anche perché ho pagato in una certa misura di persona per queste scelte, nella convinzione che fossero opportune.

Le onorevoli Silvia Costa e Poli Bortone mi hanno chiesto che impegno intendo assumere per risolvere con rapidità il problema del personale che opera nelle università. Se non si trova una soluzione a tale questione, infatti, si corre il rischio di intralciare il cammino delle norme già varate. A questo proposito, posso dire di aver già consegnato alle organizzazioni sindacali un documento sui problemi attinenti alla carriera e all'organizzazione del personale in quanto ritengo sia giusto ascoltare le posizioni di chi rappresenta i soggetti direttamente interessati. Tale documento affronta, in generale, il problema del reclutamento. La trattativa è già in corso e spero, pertanto, di presentare entro il mese di novembre un apposito disegno di legge mantenendo così fede agli impegni assunti (ringrazio, per altro, chi ha riconosciuto la mia capacità di dare seguito a quanto promesso).

Naturalmente, dovremo anche affrontare i non facili problemi dei tecnici laureati, dei quali avremo modo di discutere, valutando altresì le aspettative esistenti e le decisioni da assumere.

In ordine al richiamo alla questione degli osservatori astronomici, vorrei ricordare che essa attiene ad una precedente responsabilità. In ogni caso esaminerò questo aspetto anche per stabilire in

che misura possa essere affrontato sul piano amministrativo anziché legislativo.

L'onorevole Casati ha avanzato una raccomandazione affinché si conferisse priorità all'istituzione di un corso di laurea per gli insegnanti delle scuole materne ed elementari. A questo proposito posso dire di aver già avviato i necessari contatti con il ministro della pubblica istruzione, onorevole Gerardo Bianco, e che è stata costituita la Commissione mista, di cui alla legge n. 168, per affrontare anche con il contributo di esperti non solo la questione dell'accesso all'università dei diplomati, ma altresì quella della preparazione dei docenti delle scuole materne ed elementari. Per quanto mi riguarda, sono d'accordo che innovazioni molto significative per il sistema scolastico siano rappresentate dal diploma universitario e dai corsi di specializzazione. Ribadisco, comunque, il più ampio impegno da parte mia e del ministro Bianco ad operare per far fronte ai problemi del settore.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il relatore e tutti i gruppi per il grande senso di responsabilità politica che hanno dimostrato e per l'impegno profuso nei nostri lavori, consentendo così alla Commissione di arrivare in tempi rapidi alla conclusione dell'*iter* di un provvedimento che interessa un settore di fondamentale importanza, qual è quello dell'università, senza compromettere la qualità dei contenuti elaborati. In tal modo, si è fornita un'efficace risposta a coloro che costantemente sottolineano i ritardi in cui incorre il Parlamento.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: « Ri-forma degli ordinamenti didattici universitari » (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (80-581-1484-1781-3507-B):

Presenti	30
Votanti	21
Astenuti	9
Maggioranza	11
Hanno votato sì	21
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Amalfitano, Borri, Bruni Giovanni Battista. Buonocore. Ca-

farelli, Carelli, Carrus, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, D'Onofrio, Ferrari Bruno, Fronza Crepaz, Guerzoni, Matulli, Mensorio, Portatadino, Savino, Seppia, Tesini e Viti.

Si sono astenuti: Di Prisco, Fachin Schiavi, Gelli, Masini, Pinto, Poli Bortone, Quercioli, Soave e Tatarella.

La seduta termina alle 22,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 13 dicembre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

Dichiarazione di voto finale.

GIANNI FRANCESCO MATTIOLI. Il gruppo verde esprimerà su questa proposta di legge un voto di astensione, poiché essa contiene alcune buone scelte e alcune carenze.

La « laurea breve » risponde ad una esigenza di flessibilità dei possibili *curricula* di fronte alle opportunità presenti nel mercato del lavoro. L'istituzione sarebbe risultata più adeguata se avesse previsto, appunto, per l'istituzione dei corsi un riferimento esplicito alla situazione reale di domanda di specifiche professionalità.

Il provvedimento risulta carente sul terreno dell'attuazione del diritto allo studio dal punto di vista di strutture didattiche adeguate alle situazioni dei lavoratori studenti. Solo l'istituzione del tutorato — della quale sentiamo una qualche paternità — dà parziale risposta a questa problematica e, più in generale, permetterà una migliore comunicazione tra studenti e docenti, soprattutto dal punto di vista delle scelte di orientamento nel corso del *curriculum*. Importante è la scelta del superamento della titolarità della cattedra, ma è del tutto mancata l'occasione di introdurre nella legge un'organizzazione della progressione di carriera che portasse finalmente alla fine della logica concorsuale, origine nella vita universitaria della clientela e della corruzione, ostacolo all'autonomia delle scelte di ricerca dell'associato e del ricercatore. I miglioramenti ottenuti nel testo originario difficilmente sarebbero stati possibili senza l'emergere del movimento degli studenti. La loro rappresentanza resta, negli istituti di governo previsti da questa legge, insufficiente, ma ci aspettiamo che essa possa essere migliorata in altri provvedimenti, secondo l'impegno assunto dal Governo su questo punto.

Impegni sono stati assunti dal Governo anche per quanto riguarda le forme dell'autonomia e la riorganizzazione delle carriere: siamo certi che essi saranno onorati.